

Regione del Veneto

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 1147 DEL 03/10/2025

Oggetto: RINNOVO ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI ED I SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PRESSO LE COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' DEL DISTRETTO DI BELLUNO. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026

Il Direttore della UOC Disabilità e Non Autosufficienza, dott.ssa Dott.ssa Milena Guglielminetti proponente della presente deliberazione e responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica svolta dal collaboratore amministrativo dott.ssa Marisa Donadel anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

La Comunità alloggio per persone con disabilità si inserisce all'interno della rete di Unità di Offerta (UDO) attive nel sistema della residenzialità quale servizio residenziale rivolto a persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo familiare temporaneamente o permanentemente. L'Unità di Offerta persegue obiettivi di benessere, autonomia, vita di relazione per evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale;

La Regione Veneto con la deliberazione n. 912/2022 ha avviato un percorso di riqualificazione del sistema di offerta già disciplinato dalla DGRV n. 84/2007 e dalla DGRV n. 740/2015 intervenendo specificatamente sui livelli di attività residenziali e semiresidenziali delle Comunità alloggio per persone con disabilità. Per tali tipologie di Unità di Offerta(UDO), è stata prevista una rivisitazione del sistema tariffario, la revisione dello standard assistenziale minimo, l'adeguamento al LEA socio sanitario (art. 34 c. 1 lett c.) punto 2 del DPCM del 12.01.2017 oltre all'allineamento delle scadenze degli accordi contrattuali al 30.06.2025;

La programmazione si sviluppa secondo una logica di continuità della presa in carico della persona con disabilità volta al superamento della frammentarietà della rete dei servizi con l'obiettivo di costruire una filiera dei servizi flessibili in grado di rispondere bisogni emergenti caratterizzati da livelli di gravità clinico – funzionali complessi;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 14.11.2024, la Regione Veneto alla luce dell'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del C.C.N.L. delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale educativo e di inserimento lavorativo ha rideterminato le quote di rilievo sanitario nei termini di seguito rappresentati:

Tipologia Unità di Offerta (UDO)	quota sanitaria attuale	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Comunità Alloggio per persone con disabilità - I - II livello	€ 60,00	€ 63,25	€ 67,05	€ 68,00

Comunità Alloggio per persone con disabilità - III livello	€ 38,00	€ 40,05	€ 42,45	€ 43,05
--	---------	---------	---------	---------

Con riferimento alle quote di rilievo sociale delle Comunità alloggio, nelle more della definizione della retta standard da parte della Regione del Veneto, sulla scorta degli esiti del Tavolo interistituzionale per la disabilità istituito con DGRV n. 912/2022, le stesse andranno rideterminate in relazione agli incrementi stabiliti per la quota sanitaria, sulla base di specifiche istruttorie, tenuto conto delle singole voci di finanziamento e previo coinvolgimento dei Comitati dei Sindaci;

Preso atto che con DGRV n. 1438 del 05.09.2017, la Regione del Veneto ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Ulss e i soggetti privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 3 della L. R. n. 22/2002 e dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92;

Con deliberazione del Commissario n. 820 del 04.08.2023 sono stati sottoscritti gli accordi contrattuali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e i soggetti privati accreditati erogatori per prestazioni socio sanitarie presso le Comunità alloggio per persone con disabilità del Distretto di Belluno con scadenza al 30.06.2025 come sotto specificato:

- Società Nuova s.c.s. – Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno in relazione alle Comunità Alloggio:
“Casa Polit” – ora “Casa Lungardo” – Via Lungardo, 75 – 32100 Belluno per n. 10 posti
“Villa Anna”, Via La Cal n. 1 – 32020 Limana – per n. 20 posti
- Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus – Località Zona Industriale Villanova n. 14/R – 32010 Longarone in relazione alla Comunità Alloggio :
“Alle Vare”, Via Alle Vare n. 4 – Loc. Venas – 32040 Valle di Cadore – per n. 16 posti;

Tutte e tre le Unità di Offerta sono inserite nel Piano di Zona vigente, strumento di programmazione locale, attuativa di quello socio-sanitario regionale;

Tenuto conto che la Regione Veneto con nota protocollo n. 331565 del 04.07.2025, ha comunicato alle Aziende Ulss del Veneto di procedere alla proroga degli accordi contrattuali relativi ai servizi residenziali e semiresidenziali afferenti all'area della disabilità fino al 31.12.2026 al fine di garantirne la continuità durante il periodo di sperimentazione prevista dall'art. 33 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 62 del 03.05.2024 che introduce un nuovo procedimento per la valutazione di base della disabilità, nonché specifiche modalità riguardanti l'attivazione, l'elaborazione, la gestione e il monitoraggio del Progetto di Vita e la presa in carico delle persone con disabilità;

Richiamate:

- la deliberazione del Commissario n. 1453 del 30.12.2024 con cui sono state recepite le quote di rilievo sanitario e le rette del nuovo sistema tariffario riferito alle Unità di Offerta: Comunità Alloggio, Centri Diurni per persone con disabilità e ai progetti sperimentali di cui alle DGRV n. 739/2015 e DGRV n. 1375/2020, stabilite dalla DGRV n. 1301 del 14.11.2024 e con cui è stata rinviata la determinazione delle quote di rilievo sociale delle Comunità alloggio subordinatamente all'approvazione dei Comitati dei Sindaci dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti;
- la deliberazione del Commissario n. 513 del 09.05.2025 con cui è stato preso atto che Azienda Zero con Decreto n. 32 del 24.01.2025 ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio per n. 10 posti letto, a Società Nuova s.c.s, a seguito del trasferimento della Comunità alloggio “Casa Polit” avvenuto in data 06.03.2025 presso la nuova sede di Via Lungardo, 75 a Belluno e contestuale cambio di denominazione dell'Unità di Offerta in “Casa Lungardo”;

Accertato che l'Ente gestore Società Nuova s.c.s. ha comunicato con nota del 26.02.2025, acquisita al protocollo dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti al n. 13039 del 27.02.2025, di aver avviato l'iter amministrativo per completare il procedimento di rilascio di accreditamento istituzionale dell'Unità di Offerta per persone con disabilità “Casa Lungardo” sita in Via Lungardo, 75 a Belluno;

In considerazione dei tempi necessari per completare l'iter di accertamento dei requisiti di accreditamento della struttura Comunità alloggio per persone con disabilità “Casa Lungardo”, si ritiene sussistano le ragioni di urgenza correlate ad interessi pubblici inerenti l'erogazione di prestazioni continuative e il mantenimento dei livelli occupazionali con condizione risolutiva e ripetizione delle quote riconosciute da questa ULSS nel caso di esito

negativo delle verifiche disposte dalla Regione Veneto e da Azienda Zero in merito all'accreditamento istituzionale della struttura considerata;

Considerato che i soggetti gestori delle Unità di Offerta "Comunità Alloggio" per persone con disabilità : Società Nuova s.c.s. e Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus hanno presentato la documentazione richiesta dall'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza rispettivamente con note prot. n. 35002 del 29.05.2025, n. 36230 del 04.06.2025 e prot. n. 36223 del 04.06.2025, tra cui il progetto di gestione che risulta agli atti d'ufficio;

Rilevato che in data 19.06.2025 i Comitati dei Sindaci dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti hanno approvato le quote sociali esitate a seguito della conclusione della trattativa derivante dal Tavolo di concertazione provinciale istituito per l'adeguamento delle rette dei servizi socio sanitari erogati in regime di accreditamento stabilendo per l'anno 2025 un incremento del 20% (per il 1° e il 2° livello) assistenziale a decorrere dal 01.01.2025 rispetto agli importi praticati come da contratto dagli Enti gestori e di seguito indicate:

Ente Gestore	Comunità alloggio persone con disabilità	Quota sociale giornaliera (comprensiva di iva se dovuta) – anno 2025
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Casa Polit"	€ 74,40 fino al 05.03.2025
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Casa Lungardo"	€ 82,80 dal 06.03.2025
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Villa Anna"	€ 82,80
Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus	Comunità alloggio "Alle Vare"	€ 78,40

Per la determinazione delle tariffe sociali riferite all'anno 2026 si attendono gli esiti del tavolo di lavoro regionale o in mancanza di una disciplina regionale, la riapertura del Tavolo provinciale di concertazione;

Tenuto conto che:

- in data 01.09.2025 presso la sede dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno si sono svolti gli incontri con i rappresentanti degli Enti gestori accreditati delle Comunità alloggio per persone con disabilità: Società Nuova s.c.s. e Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus in ordine alla discussione del rinnovo degli accordi contrattuali, al fine di condividerne i contenuti, come da verbale agli atti d'ufficio sottoscritto dalle parti;
- i progetti di gestione inviati dagli Enti gestori, acquisiti agli atti d'ufficio sono stati valutati positivamente in quanto rispondenti alle esigenze delle persone inserite nelle Comunità alloggio, alle risorse pubbliche e private e in linea con quanto previsto dalla normativa di settore;

Sulla scorta di quanto sopra esposto, in applicazione delle quote di rilevanza sanitaria di cui alla DGRV n. 1301/2024, della programmazione relativa alla stima del numero delle persone che frequenteranno su base annua le Comunità alloggio, del numero dei posti convenzionati, si quantifica, nei limiti dell'assegnazione delle risorse del Fondo della Non Autosufficienza una spesa presunta di Euro 443.000,00 per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025 così determinata:

Ente Gestore	Comunità alloggio persone con disabilità	Importo stimato periodo anno 2025 (dal 01.07.2025 – 31.12.2025)
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Casa Lungardo"	€ 81.000,00
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Villa Anna"	€ 214.000,00
Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus	Comunità alloggio "Alle Vare"	€ 148.000,00

mentre per l'anno 2026 si stima un importo presunto di Euro 935.000,00 come sotto specificato:

Ente Gestore	Comunità alloggio persone con disabilità	Importo stimato anno 2026
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Casa Lungardo"	€ 166.000,00
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Villa Anna"	€ 456.000,00
Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus	Comunità alloggio "Alle Vare"	€ 313.000,00

Visto l'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 ad oggetto Responsabile del Trattamento;

Vista la Legge Regionale n. 22/2002;

Vista la DGRV n. 1301/2024;

Vista la DGRV n. 1438/2017;

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno dott.ssa Milena Guglielminetti, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 24 del 09.05.2025;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse esposte nella presente deliberazione che qui si richiamano e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che Società Nuova s.c.s. ha avviato l'iter per completare il procedimento di rilascio di accreditamento della struttura Comunità alloggio per persone con disabilità "Casa Lungarodo", sita in Via Lungardo, 75 a Belluno, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'esercizio per n. 10 posti letto rilasciata da Azienda Zero con decreto n. n. 32 del 24.01.2025 a seguito del trasferimento della Comunità alloggio "Ex Casa Polit" avvenuto in data 06.03.2025 presso la nuova sede;
3. Di approvare i seguenti schemi tipo allegati al presente provvedimento:
 - schema di accordo contrattuale (allegato 1) per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e i soggetti privati accreditati erogatori di prestazioni socio sanitarie nelle Comunità alloggio per persone con disabilità: Ente gestore : Società Nuova s.c.s. Via Lungardo, 75 – 32100 Belluno – U.d.O. - "Villa Anna", Ente gestore Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus Località Zona Industriale Villanova n. 14/R – 32010 Longarone – U.d.O. : "Alle Vare" ;
 - schema di accordo contrattuale (allegato 2) per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e il soggetto privato accreditato Società Nuova s.c.s., Via Lungardo, 75 – 32100 Belluno erogatore di prestazioni socio sanitarie nella Comunità alloggio per persone con disabilità "Casa Lungardo";
 - schema di documento tecnico integrativo dell'accordo contrattuale (allegato A);
 - schema di Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/678;
4. Di procedere alla stipula degli accordi contrattuali tra l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti e gli Enti gestori delle Unità

di Offerta Comunità alloggio per persone con disabilità sotto specificate afferenti al Distretto di Belluno per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2026 come da comunicazione della Regione Veneto protocollo n. 331565 del 04.07.2025 secondo lo schema tipo di accordo contrattuale (allegato 1) approvato con il presente provvedimento:

Ente Gestore	Comunità alloggio persone con disabilità	Indirizzo Comunità alloggio persone con disabilità
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Villa Anna"	Via La Cal n. 1 – 32020 Limana
Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus	Comunità alloggio "Alle Vare"	Via Alle Vare n. 4 – Loc. Venas – 32040 Valle di Cadore

5. Di procedere alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale con Società Nuova s.c.s., Via Lungardo, 75 – 32100 Belluno per la Comunità alloggio per persone con disabilità "Casa Lungardo" sita in Via Lungardo, 75 a Belluno secondo lo schema tipo di accordo contrattuale (allegato 2) approvato dal presente provvedimento;
6. Di riservarsi l'eventuale correzione di errori materiali e le eventuali integrazioni e/o modifiche di carattere tecnico -formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dell'accordo contrattuale e relativi allegati;
7. Di prendere atto che con verbale del 19.06.2025 del Comitato dei Sindaci dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti sono state approvate le quote sociali per l'anno 2025 come di seguito evidenziate:

Ente Gestore	Comunità alloggio persone con disabilità	Quota sociale giornaliera (comprensiva di iva se dovuta) – anno 2025
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Casa Polit"	€ 74,40 fino al 05.03.2025
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Casa Lungardo"	€ 82,80 dal 06.03.2025
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Villa Anna"	€ 82,80
Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus	Comunità alloggio "Alle Vare"	€ 78,40

8. Di prendere atto che per l'anno 2026 per la determinazione delle tariffe sociali delle Comunità alloggio per persone con disabilità si attendono gli esiti del Tavolo di lavoro regionale o in mancanza di una disciplina regionale, la riapertura del Tavolo provinciale di concertazione;
9. Di riconoscere a Società Nuova s.c.s. – Via Lungardo, 75 – 32100 Belluno e alla Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Onlus – Zona Industriale Villanova 14/R – 32013 Longarone, Enti gestori delle Comunità alloggio per persone con disabilità di seguito elencate, nei limiti del Fondo della Non Autosufficienza l'importo complessivo presunto stimato di Euro 443.000,00 per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025, mentre per l'anno 2026 si stima una spesa presunta di Euro 935.000,00 come evidenziato nelle tabelle seguenti a) e b);

Tabella a)

Ente Gestore	Comunità alloggio persone con disabilità	Importo stimato periodo anno 2025 (dal 01.07.2025 – 31.12.2025)
---------------------	---	--

Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Casa Lungardo"	€ 81.000,00
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Villa Anna"	€ 214.000,00
Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus	Comunità alloggio "Alle Vare"	€ 148.000,00

Tabella b)

Ente Gestore	Comunità alloggio persone con disabilità	Importo stimato anno 2026
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Casa Lungardo"	€ 166.000,00
Società Nuova s.c.s.	Comunità alloggio "Villa Anna"	€ 456.000,00
Cooperativa Sociale Le Valli Soc. Coop. Soc. Onlus	Comunità alloggio "Alle Vare"	€ 313.000,00

10. Di precisare che si riconosce a Società Nuova s.c.s., Via Lungardo, 77 – 32100 Belluno per la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Lungardo" - gli importi presunti evidenziati nelle tabelle a) e b) del punto 9 del presente provvedimento di Euro 81.000,00 per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025 e di Euro 166.000,00 per l'anno 2026 nei limiti del Fondo della Non Autosufficienza, con condizione risolutiva e ripetizione delle quote riconosciute da questa ULSS nel caso di esito negativo delle verifiche disposte dalla Regione Veneto e da Azienda Zero in merito all'accreditamento istituzionale della struttura considerata;
11. Di stabilire che l'attuazione del presente provvedimento è demandata all'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno;
12. Di autorizzare la spesa complessiva di Euro 443.000,00 per l'anno 2025 e di Euro 935.000,00 per l'anno 2026 e di iscriverle al bilancio sanitario preventivo alle voci di budget come evidenziato nella sottostante Tabella riassuntiva:

Tabella Riassuntiva Budget

Anno Comp	Anno BDG	Codice BDG	Sub BDG	Anno Comm.	Codice Comm.	Conto	Tipo Conto	Importo
2026	2026	92000	0		0	BA1180b	IS/GE	935.000,00 €
2025	2025	92000	0		0	BA1180b	IS/GE	443.000,00 €

Importo Complessivo 1.378.000 €

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco FAVRETTI

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott.ssa Paola PALUDETTI

Il Commissario
DOTT. GIUSEPPE DAL BEN

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda **ULSS n. 1 Dolomiti** con sede a Belluno (BL), via Feltre n. 57, C.F. e P. IVA 00300650256, in persona del dott. Giuseppe Dal Ben , in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

_____, con sede a _____ (___), via _____ n. ___, C.F./P.IVA _____, in persona di _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

- di seguito anche "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- l'Azienda e _____ hanno concluso un accordo contrattuale per la gestione della Comunità Alloggio _____ sito in Via _____ Città _____ (di seguito "Accordo");
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione dell'Accordo contrattuale dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Titolare ha verificato che _____ offre le garanzie sufficienti di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo - l'Azienda intende nominare _____, che intende accettare, Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Materia disciplinata dal trattamento

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina _____, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. Durata del trattamento

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dell'Accordo, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. Natura del trattamento

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

4. Finalità del trattamento

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate al rapporto contrattuale indicato in premessa e, comunque, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Categorie di dati personali trattati

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- dati personali di natura comune (es. nome, cognome, residenza, codice fiscale, dati di contatto, ecc.);
- dati personali di natura particolare ex art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute).

6. Categorie di interessati

In forza della presente nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- pazienti;
- familiari dei pazienti;
- caregiver dei pazienti;
- tutori/curatori/amministratori di sostegno dei pazienti.

7. Obblighi e diritti del Titolare

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. Obblighi e diritti del Responsabile

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse invitando l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione dell'Accordo, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione all'Accordo, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;

- predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici, ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. Altri Responsabili

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare.

Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. Modifiche contrattuali

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcune condizioni ivi contenute.

11. Disposizioni finali

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Titolare del trattamento, **Azienda ULSS n. 1 Dolomiti**

Il Commissario

dott. Giuseppe Dal Ben

Per integrale accettazione

Responsabile del trattamento esterno,

Per integrale accettazione

Responsabile del trattamento esterno,

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS N.1- DOLOMITI ED IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO _____
EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE
CON DISABILITÀ _____ DI _____ AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1438 DEL
05.09.2017. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026**

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1- Dolomiti (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Belluno Via Feltre, n. 57, p.iva/c.f. 00300650256, nella persona del Commissario, legale rappresentante pro-tempore Dott. Giuseppe Dal Ben domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via _____, n. _____ p.iva/c.f. _____ nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto;

-l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;

-l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;

- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;

-l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs.n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurino l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- la tariffa comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico cittadino (compartecipazione)/Ente locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia DGRV n. 1301 del 14.11.2024 (e, per quanto applicabile, DGRV n. 740 del 14.05.2015), DGRV n. 1719 del 30.12.2022 e dalle disposizioni dei Comitati dei Sindaci dei Distretti dell'Azienda ULSS 1Dolomiti;

- il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per la seguente Unità di Offerta (U.d.O.) Comunità Alloggio per persone con disabilità "_____, Via _____ n. _____ Città _____ di n. _____ posti letto in virtù del provvedimento n. _____ del _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ di posti letto della medesima U. di O. in virtù del provvedimento n. _____ del _____, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità _____ accreditata vengono erogate le prestazioni sociosanitarie, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

L'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti si avvale della _____ con sede in _____ – Via _____, n. _____ di seguito semplicemente indicata come Soggetto accreditato, per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio sanitaria residenziale a favore di persone con disabilità psichica, fisica o plurima con diversi profili di non autosufficienza, certificata ai sensi della L.104/92, Unità d'Offerta Comunità alloggio per i seguenti posti letto, ubicati presso la Comunità Alloggio _____ di

_____, di seguito definita struttura:

per n. _____ posti letto per persone con disabilità, accreditati e convenzionati mediante il presente accordo e assistite da Impegnative di Residenzialità riferite al livello assistenziale "Medio-Alto" o al livello assistenziale "Basso" in ragione del profilo di gravità della persona;

per n. _____ posti letto, accreditati per i requisiti di unità di offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità, riservati all'accoglienza temporanea, programmata e/o di emergenza, ai sensi della normativa regionale in materia e dei Regolamenti di accesso ai Servizi Residenziali dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - standard organizzativi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale previsti dalla DGRV n. 1719/2022 – Allegato A e suoi aggiornamenti
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- osserva quanto previsto in merito alle procedure di accoglienza e di gestione dei progetti a favore degli utenti, descritte nel Documento Tecnico Integrativo allegato A al presente accordo contrattuale;
- pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale annuale con caratteristiche di completezza e facile accessibilità da parte degli utenti, in ottemperanza di quanto disposto dal Dlgs n. 117/2017, dalle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019 e dalle indicazioni fornite dall'ANAC con Delibera n. 21 del 12 gennaio 2022.

Articolo 3- Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale aventi riflessi sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.
L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo allegato A al presente accordo contrattuale.

Articolo 4- Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5- Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6- Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.07.2025 e avrà scadenza al 31.12.2026; comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

E' obbligo del Soggetto Accreditato provvedere ad assicurare l'eventuale rinnovo dell'accreditamento istituzionale durante la vigenza del presente Accordo Contrattuale e nel rispetto della tempistica stabilita da apposita normativa regionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201;

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della

verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8- Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9- Modifiche ed integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10- Tutela dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo le disposizioni vigenti in materia.

Si impegnano a tutelare la riservatezza delle persone ospiti ai sensi dell'art. 5 della legge 05.06.1990 n. 135 recante "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS" e a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché da regolamenti aziendali mediante conseguente atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali come da Regolamento 2016/679/UE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, il soggetto accreditato è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Le parti si impegnano alla sottoscrizione dell'Accordo per la Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 il cui schema è allegato al presente accordo.

Articolo 11- Codice di comportamento Azienda ULSS 1 Dolomiti

Premesso che il Soggetto accreditato adotta il Modello organizzativo previsto dal D.Lgs n. 231 del 2001 comprensivo di un Codice Etico già allineato ai principi dei codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, esso si impegna comunque ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 591 del 31/05/2022, documento che dovrà essere disponibile presso il Centro Servizi, in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione.

A tal fine "Il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti" approvato con deliberazione n. 591 del 31/05/2022 è pubblicato e, pertanto, visionabile e scaricabile direttamente dal sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/>

L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS, possono costituire motivo di risoluzione dell'accordo contrattuale.

Articolo 12- Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente Belluno.

Articolo 13- Registrazione

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate A.E. n.

50395 del 2006.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 14- Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1- Oggetto, 2- Obblighi del Soggetto accreditato, 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10- Tutela dati personali, 11-Codice di comportamento Azienda Ulss 1 Dolomiti, 12- Controversie

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N.1 - DOLOMITI ED IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO SOCIETA' NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ " CASA LUNGARDO" DI BELLUNO AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1438 DEL 05.09.2017. PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1- Dolomiti (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Belluno Via Feltre, n. 57, p.iva/c.f. 00300650256, nella persona del Commissario, legale rappresentante pro-tempore Dott. Giuseppe Dal Ben domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via _____, n. _____ p.iva/c.f. _____ nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto;

-l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;

-l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;

- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;

-l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs.n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05 settembre 2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurino l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- la tariffa comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico cittadino (compartecipazione)/Ente locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia DGRV n. 1301 del 14.11.2024 (e, per quanto applicabile, DGRV n. 740 del 14.05.2015), DGRV n. 1719 del 30.12.2022 e dalle disposizioni dei Comitati dei Sindaci dei Distretti dell'Azienda ULSS 1Dolomiti;

- Il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per la seguente Unità di Offerta (U.d.O.) Comunità Alloggio per persone con disabilità "Casa Lungardo", Via Lungardo n. 75 – 32100 Belluno di n. _____ posti letto in virtù del provvedimento n. _____ del _____ a seguito di trasferimento della struttura esistente da Via Feltre n. 1 a Belluno a Via Lungardo n. 75 a Belluno e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ posti letto giusto provvedimento n. _____ del _____.

A seguito di trasferimento della struttura esistente in data 06.03.2025, Società Nuova s.c.s., ha presentato domanda di accreditamento istituzionale ad Azienda Zero e alla Regione Veneto in data 26.02.2025 per n. 10 di posti letto della medesima U. di O., per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia, a seguito di trasferimento della struttura esistente ed è in attesa di verifica da parte di Azienda Zero e dalla Regione Veneto;

In considerazione dei tempi necessari per completare l'iter di accertamento dei requisiti di accreditamento sussistono le ragioni di urgenza, correlate ad interessi pubblici inerenti l'erogazione di prestazioni in continuità assistenziale ed il mantenimento dei livelli occupazionali, con condizione risolutiva e ripetizione delle quote riconosciute da questa Ulss in caso di esito negativo delle verifiche disposte da Azienda Zero e dalla Regione Veneto in merito all'accreditamento istituzionale della struttura considerata.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità _____ vengono erogate le prestazioni sociosanitarie, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale

nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

L'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti si avvale della _____ con sede in _____ – Via _____, n. _____ di seguito semplicemente indicata come Soggetto accreditato, per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio sanitaria residenziale a favore di persone con disabilità psichica, fisica o plurima con diversi profili di non autosufficienza, certificata ai sensi della L.104/92, Unità d'Offerta Comunità alloggio per i seguenti posti letto, ubicati presso la Comunità Alloggio _____ di _____, di seguito definita struttura:

- per n. _____ posti letto per persone con disabilità, accreditati e convenzionati mediante il presente accordo e assistite da Impegnative di Residenzialità riferite al livello assistenziale "Medio-Alto" o al livello assistenziale "Basso" in ragione del profilo di gravità della persona;
- per n. _____ posti letto, accreditati per i requisiti di unità di offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità, riservati all'accoglienza temporanea, programmata e/o di emergenza, ai sensi della normativa regionale in materia e dei Regolamenti di accesso ai Servizi Residenziali dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - standard organizzativi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale previsti dalla DGRV n. 1719/2022 – Allegato A e suoi aggiornamenti
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- osserva quanto previsto in merito alle procedure di accoglienza e di gestione dei progetti a favore degli utenti, descritte nel Documento Tecnico Integrativo allegato A al presente accordo contrattuale;
- pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale annuale con caratteristiche di completezza e facile accessibilità da parte degli utenti, in ottemperanza di quanto disposto dal Dlgs n. 117/2017, dalle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 4 luglio 2019 e dalle indicazioni fornite dall'ANAC con Delibera n. 21 del 12 gennaio 2022.

Articolo 3- Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale aventi riflessi sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo allegato A al presente accordo contrattuale.

Articolo 4- Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge e del Fondo assegnato della Non Autosufficienza.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5- Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla LR n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6- Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.07.2025 e avrà scadenza al 31.12.2026 con condizione risolutiva e ripetizione delle quote riconosciute da questa Ulss nel caso di esito negativo delle verifiche disposte da Azienda Zero e dalla Regione Veneto in merito all'accREDITAMENTO istituzionale della struttura considerata.

E' obbligo del Soggetto Accreditato provvedere ad assicurare l'eventuale rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale durante la vigenza del presente Accordo Contrattuale e nel rispetto della tempistica stabilita da apposita normativa regionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'AccREDITAMENTO Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accREDITAMENTO, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201;

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8- Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9- Modifiche ed integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10- Tutela dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo le disposizioni vigenti in materia.

Si impegnano a tutelare la riservatezza delle persone ospiti ai sensi dell'art. 5 della legge 05.06.1990 n. 135 recante "Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS" e a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché da regolamenti aziendali mediante conseguente atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali come da Regolamento 2016/679/UE.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, il soggetto accreditato è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Le parti si impegnano alla sottoscrizione dell'Accordo per la Nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 il cui schema è allegato al presente accordo.

Articolo 11- Codice di comportamento Azienda ULSS 1 Dolomiti

Premesso che il Soggetto accreditato adotta il Modello organizzativo previsto dal D.Lgs n. 231 del 2001 comprensivo di un Codice Etico già allineato ai principi dei codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, esso si impegna comunque ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 591 del 31/05/2022, documento che dovrà essere disponibile presso il Centro Servizi, in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione.

A tal fine "Il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti" approvato con deliberazione n. 591 del 31/05/2022 è pubblicato e, pertanto, visionabile e scaricabile

direttamente dal sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/>

L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS, possono costituire motivo di risoluzione dell'accordo contrattuale.

Articolo 12- Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente Belluno.

Articolo 13- Registrazione

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate A.E. n. 50395 del 2006.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 14- Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1- Oggetto, 2- Obblighi del Soggetto accreditato, 7- Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10- Tutela dati personali, 11-Codice di comportamento Azienda Ulss 1 Dolomiti, 12- Controversie

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario
dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il legale rappresentante*

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005

ALLEGATO A

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI ED IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO _____ EROGATORE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE NELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ _____ DI _____ AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1438 DEL 05.09.2017.
PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2026**

Ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A della DGRV n. 1438 del 5 settembre 2017 le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 – Modalità di gestione

1) Il Soggetto accreditato garantisce le prestazioni socio sanitarie e socio-assistenziali, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento, per un'apertura annua di 365 giorni garantendo la presenza di personale durante tutto l'arco delle 24 ore.

2) Il numero massimo di giornate per le quali potranno essere riconosciute le impegnative di residenzialità, attribuibili per giornate di presenza degli utenti, riferita alle accoglienze ordinarie, è ricondotto al limite di n. _____ annue. Il numero di giornate riconoscibili con impegnativa di residenzialità è soggetto a verifica ed eventuale rideterminazione per ciascun anno di cui al presente accordo contrattuale.

3) Il Soggetto accreditato della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui al successivo art 7, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S 1 Dolomiti e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto eccedenti quelli riservati dal presente accordo contrattuale.

4) Il Soggetto accreditato garantisce la registrazione quotidiana entro le ore 10:00 delle presenze/assenze delle persone ammesse al progetto residenziale con eventuale aggiornamento delle presenze/assenze registrate nel giorno precedente, tramite l'utilizzo del sistema gestionale Atl@nte secondo le indicazioni della U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti.

5) Il Soggetto accreditato produce un progetto di gestione, di durata pari a quella del presente Accordo contrattuale, che esponga il contenuto abilitativo-assistenziale delle attività e delle prestazioni della Comunità Alloggio in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute anche al fine del contenimento di eventuali eventi pandemici in ambito dei servizi residenziali.

6) Il regolamento della Struttura deve garantire un adeguato orario di apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della Struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari. L'accesso alla struttura deve avvenire nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali a tutela della salute degli ospiti della Comunità Alloggio.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto accreditato

1) Il Soggetto accreditato si impegna a:

- garantire la predisposizione di un progetto annuale personalizzato (DGRV n. 84/2007) per la persona con disabilità, in condivisione con la famiglia e con il servizio socio-sanitario di riferimento. Nel progetto devono essere indicati gli obiettivi, le attività finalizzate al loro conseguimento, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica comprensiva della relativa tempistica. Produrre copia dei Progetti Personalizzati e delle loro verifiche.
- comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'Azienda ULSS 1 Dolomiti tutte le attività che prevedono soggiorni in sede diversa da quella dell'Unità di Offerta di cui al presente contratto. Nel caso che tali attività vengano svolte in data antecedente al 31.05 o non

prevedibile entro tale data la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Azienda ULSS almeno un mese prima dell'inizio dell'attività stessa.

La comunicazione dovrà obbligatoriamente contenere:

- l'individuazione dell'Unità di Offerta che organizza l'attività. Nel caso in cui le attività siano organizzate da più Unità di Offerta del Soggetto accreditato in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS 1 Dolomiti devono essere tutte indicate;
- i luoghi e le strutture in cui sono organizzati i soggiorni fuori sede;
- il periodo in cui si svolgono le attività;
- i nominativi delle persone partecipanti ai soggiorni e delle persone non partecipanti, che rimangono presso la struttura ospitante (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS). Dovrà essere predisposta sia una lista delle persone partecipanti al soggiorno sia una lista delle persone non partecipanti. Per ogni persona partecipante dovrà essere indicata la finalità relativa alla partecipazione al soggiorno, mentre per coloro che restano nella struttura dovrà essere indicata la motivazione;
- il costo individuato e messo a carico del partecipante, sia per le persone frequentanti solo la Comunità Alloggio, sia per le persone per le quali risulti la doppia frequenza (Comunità Alloggio e Centro Diurno);
- i dati relativi al personale impegnato:
 - i. durante il soggiorno fuori sede: numero operatori, profilo professionale, turni, compreso eventuali volontari (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS);
 - ii. presso la sede dell'Unità d'Offerta: numero operatori, profilo professionale, turni, compreso eventuali volontari (distinti per Unità di Offerta del Soggetto accreditato nel caso di attività organizzate da più Unità di Offerta in accordo contrattuale con l'Azienda ULSS);

il personale impiegato in tali soggiorni dovrà essere tale da assicurare per l'intera durata del soggiorno lo standard personale/utente. A tal fine si richiede l'invio dello stesso, redatto per ogni unità d'offerta che partecipa al soggiorno climatico, nonché per il soggiorno climatico programmato;

Ogni variazione a quanto sopra indicato dovrà essere tempestivamente comunicato all'U.O.C Disabilità e Non Autosufficienza del distretto di Belluno dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti

- produrre annualmente, entro il 31 marzo, una relazione di programmazione della gestione del Servizio, in cui sia evidenziata la tipologia di attività prevista, in ordine ai servizi educativi, riabilitativi ed assistenziali, il modello organizzativo, i servizi a carattere alberghiero, l'integrazione sociale nella rete dei servizi e della comunità, le eventuali azioni innovative proposte per la qualità del servizio e le attività formative.
- produrre annualmente, entro il 31 marzo, la relazione di attività realizzate, gli scostamenti dalla programmazione, le criticità rilevate, i risultati raggiunti secondo gli indicatori definiti/concordati nel progetto di gestione, i nuovi progetti attivati; produrre copia dei Progetti Personalizzati e delle loro verifiche.
- aggiornare la Carta del servizio secondo i richiami normativi in materia e successivo invio all'Azienda ULSS.
- produrre l'elenco del personale coinvolto distinto per profilo professionale con indicazione del titolo di studio posseduto in essere alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale;
- comunicare a conclusione di ciascun semestre il resoconto delle ore effettive svolte dal personale impiegato, distinto per figura professionale.
- comunicare tempestivamente la variazione del personale impiegato (nuova assunzione, sostituzione, dimissione, etc...)

- rendere disponibile, su richiesta, tutta la documentazione in possesso della struttura relativa a specifici utenti.
- produrre copia e/o riportare le osservazioni/reclami/lamentele formulate dalle famiglie e/o dagli utenti, nonché dal Comitato dei Familiari qualora sia stato costituito.
- effettuare, annualmente, la rilevazione della *customer satisfaction*, somministrando questionari a familiari/AdS/tutori/curatori e laddove possibile alle PcD, provvedendo altresì alla relativa elaborazione di risultato ed invio entro il 31 marzo dell'anno successivo a cui si riferisce la rilevazione.

2) Il Soggetto accreditato si impegna a rispettare le indicazioni regionali e o dell'Azienda ULSS circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

3) Il Soggetto accreditato garantisce l'alimentazione degli applicativi Atl@nte e del Flusso FAD regionale (DGRV n. 1059/2012, DDR n. 220/2015) secondo le modalità impartite dalla Regione e dall'Azienda ULSS e comunque nel rispetto delle tempistiche fornite dalla Regione Veneto.

Per tali incombenze, il Soggetto accreditato è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda ULSS.

4) Il Soggetto accreditato s'impegna a svolgere il Servizio ricercando, valorizzando e sostenendo l'integrazione sociale, anche attraverso l'attivazione di sinergie nella rete dei servizi e la stretta relazione con le reti, formali e informali, del contesto comunitario. In particolare:

- promuove l'inserimento di persone attraverso il Servizio Civile Universale e Regionale, di cui dovrà essere data tempestiva informazione, allo scopo di supportare l'attività del Centro Diurno con funzioni a sostegno di quelle degli operatori (es. accompagnamento).
- utilizza eventuali volontari, di cui trasmetterà l'elenco, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni.

5) Il Soggetto accreditato garantisce lo standard di personale per le attività educative assistenziali così come indicato nell'allegato A della DGR 1719/2022 e nella DGR 84/2007 per quanto non modificato dalla DGR n. 1719/2022.

6) Il Soggetto accreditato deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza e assumere inoltre tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro operati d'intesa con l'ente affidante, per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il Soggetto accreditato adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

7) Il Soggetto accreditato s'impegna inoltre a prevedere la presenza di un Coordinatore, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Coordinatore inoltre rappresenta l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari delle persone fruitrici del servizio e per i servizi sociali e sanitari, titolari della presa in carico, riguardo ai servizi forniti.

8) Il Soggetto accreditato s'impegna a integrare il presente accordo e il progetto di gestione, di cui al successivo art. 6, con altri strumenti gestionali quali: l'aggiornamento della Carta del Servizio, nonché la specifica relativa agli indicatori e strumenti di verifica della gestione come richiesto dagli Allegati approvati con DGR 84/07 e s.m.i per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dei Servizi Socio Sanitari e Sociali.

9) Il Soggetto accreditato garantisce verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario, collaborando con l'Azienda ULSS e con gli altri enti preposti.

10) Il Soggetto accreditato della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.

11) Il Soggetto accreditato s'impegna ad assumersi le conseguenti responsabilità e oneri nei confronti dell'ente affidante e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività oggetto del presente accordo.

Articolo 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS

1) Nell'ambito dei propri compiti di verifica e monitoraggio di quanto sottoscritto nel presente accordo contrattuale, il personale dell'Azienda ULSS n. 1, munito di distintivo aziendale di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal Coordinatore della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Nel caso di visite e sopralluoghi con o senza preavviso, il personale ispettivo dell'Azienda ULSS avrà cura di rispettare il tempo necessario affinché il personale di struttura sia nelle effettive condizioni di essere presente al sopralluogo o di rispondere ad eventuali domande.

In generale, i sopralluoghi dovranno svolgersi secondo le misure di sicurezza previste dal D.V.R. del Soggetto accreditato, che le comunicherà al personale dell'Azienda ULSS presente in Struttura.

2) L'Azienda ULSS 1 Dolomiti può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

3) Per promuovere una maggiore integrazione tra Servizi dell'Azienda ULSS e personale del Soggetto accreditato, l'Azienda ULSS 1-Dolomiti consente la partecipazione del personale alle iniziative formative dell'area della disabilità, secondo specifici accordi in relazione alle tipologie di evento formativo.

4) l'Azienda ULSS garantisce il collegamento dell'Unità di Offerta al Sistema Informativo Aziendale AtI@nte e all'applicativo Arcipelago del Flusso FAD regionale.

5) L'Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante affidamento a terzi del servizio in questione, con spese a carico dell'affidatario medesimo.

Articolo 4 – Referenti

1) L'Azienda ULSS individua quale suo referente per l'esecuzione del presente accordo, il Responsabile dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno.

2) Per l'esecuzione dell'Accordo è facoltà del Responsabile dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto di Belluno avvalersi di altri operatori di area sanitaria, sociale e amministrativa per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto degli impegni assunti nel presente accordo.

3) Il Soggetto accreditato nomina nella persona del Direttore della Cooperativa il Responsabile tecnico per l'applicazione del presente Accordo Contrattuale e nella persona del Coordinatore del Servizio il referente per la qualità e l'organizzazione del servizio medesimo, secondo la declinazione di cui all'art. 2 punto 7).

Articolo 5 – Procedure di accoglienza, monitoraggio e verifiche del bisogno assistenziale, dimissioni

1) L'accoglienza degli utenti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per l'area della disabilità nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza, con riferimento alla normativa regionale in materia e ai vigenti Regolamenti di accesso ai Servizi Residenziali dell'Azienda ULSS 1.

In particolare, per gli utenti residenti nell'Azienda ULSS, l'U.V.M.D, che elabora il progetto generale d'assistenza, viene integrata con la presenza del Coordinatore della struttura o suo delegato. Per ogni

utente inserito viene redatto un Piano personalizzato – educativo, riabilitativo e assistenziale - in conformità al progetto proposta dall'UVMD, che deve essere aggiornato annualmente e condiviso con le famiglie e gli operatori dell'Azienda ULSS 1-Dolomiti coinvolti nella presa in carico complessiva.

Possono accedere al Servizio persone con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3, di entrambi i sessi e di età compresa tra i 18 e i 65 anni, salvo deroghe, motivate in sede di UVMD; in caso di accesso di minori va tenuto conto di quanto disposto dalla DGR 84 del 16.01.2007.

Il Soggetto accreditato, nella fase di ammissione, è tenuto a:

- informare la Persona, la famiglia o legale rappresentante, sulle opportunità offerte e le condizioni di fruizione, inclusi i sostegni necessari alla piena partecipazione della persona;
- prevedere la possibilità di visita al servizio, prima dell'accoglienza e nelle fasi di presa in carico.

2) Le variazioni del livello di dipendenza assistenziale e/o eventi traumatici o patologici devono essere comunicate all'Azienda ULSS e trovare rispondenza nel fascicolo personale dell'ospite. L'Azienda ULSS attraverso la competente Unità di valutazione Multidimensionale Distrettuale si impegna a verificare e valutare la portata dell'evento entro un termine di 30 giorni e/o secondo determinazione d'urgenza e a ridefinire il livello di gravità e la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura, entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso la Struttura deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Personalizzato.

La variazione del livello di gravità della persona con conseguente riconoscimento di nuova tariffa decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione in UVMD.

3) Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda ULSS attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli utenti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati, qualora nominato dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

4) Il Soggetto accreditato deve garantire l'accompagnamento, l'assistenza e la cura della persona inserita nel nucleo residenziale, assicurando progetti di vita orientati all'autonomia possibile, anche attraverso l'utilizzo delle risorse formali e informali presenti nel contesto territoriale di riferimento.

5) Agli utenti che necessitano di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura, in assenza di adeguato supporto familiare. Il Soggetto accreditato è tenuto ad organizzare il trasporto e l'eventuale accompagnamento nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito (DGRV 1411 del 6 settembre 2011).

6) Il Soggetto accreditato, per la fase di dimissione, è tenuto a definire una procedura che tenga conto dei diritti delle Persona con disabilità e sia coerente con le norme e con l'organizzazione dei servizi della disabilità nel quadro di riferimento di cui al Piano Di Zona.

Articolo 6 – Progetto di gestione

Il Soggetto accreditato s'impegna ad aggiornare il Progetto di gestione, secondo le specifiche previste all'art 1 punto 5) e a presentare un centro di costo; adeguarlo a eventuali modifiche e/o integrazioni determinate da variazioni delle disponibilità del Bilancio gestione servizi sociali e/o gestione istituzionale nonché dagli aggiornamenti previsti dal Piano di Zona vigente. Il Progetto deve essere, in ogni caso, aggiornato annualmente secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale della residenzialità .

Articolo 7 – Sistema tariffario e pagamenti

1) Nelle more della definizione di una "retta tipo" di riferimento regionale complessiva ed applicata in tutto il territorio, la retta giornaliera, comprensiva dell'Impegnativa di Residenzialità a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e della quota a carico della spesa sociale, applicabile nei confronti

della tipologia di utenza eleggibile per la Comunità Alloggio in posti accreditati e in accordo con l'Azienda ULSS viene determinata, d'intesa tra Azienda ULSS ed il Soggetto accreditato sulla base dell'attestazione del bisogno, della definizione del centro di costo, articolato nei fattori produttivi della specifica unità d'offerta, nel rispetto degli standard organizzativi previsti e sulla base dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza gestionale. La suddetta retta verrà annualmente riformulata sulla base delle evidenze di cui all'art 1 punto 2) e per effetto di modificazioni normative regionali e della programmazione locale.

2) L'Azienda ULSS si impegna a corrispondere per il servizio residenziale le quote pro-die e pro-capite riferite alla quota di rilievo sanitario (impegnativa di residenzialità) a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza riconosciuta dall'UVMD secondo livelli di gravità di cui alla DGRV n. 1804/2014 e DDR n. 18 del 22.01.2015 solo a seguito di valutazione multidimensionale con Scheda SvaMDi alle persone provenienti dal Distretto di Belluno e di Feltre.

La quota sanitaria è corrisposta al Soggetto accreditato secondo le indicazioni della normativa regionale vigente e con i seguenti valori economici pro die pro capite, stabiliti dalla DGRV n. 1301 del 14.11.2024 in relazione a due livelli assistenziali (DGRV n. 1719/2022):

- I livello Medio e Alto (2° e 1° livello ex DGR 1673/2010)
Per l'anno 2025 € 67,05 – Per l'anno 2026 € 68,00
- Il livello Basso (3° livello ex DGR 1673/2010)
Per l'anno 2025 € 42,45 – Per l'anno 2026 € 43,05

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di eventuale IVA (Nota esplicativa della Direzione regionale Servizi Sociali del 15.12.2022 protocollo n. 0578901).

Non è corrisposta impegnativa di residenzialità per le giornate di assenza dell'utente.

3) Per situazioni caratterizzate da particolari esigenze in ordine all'assistenza tutelare e/o ad interventi educativi-riabilitativi mirati al contenimento di eventi avversi, secondo le tipologie declinate dalla Regione del Veneto (disturbi comportamentali, episodi di auto ed etero aggressività) che richiedono un'assistenza superiore al minutaggio minimo previsto dall'Allegato A della DGR n. 1719/2022 per il I livello (Medio-Alto) l'UVMD potrà richiedere un aumento dello standard professionale e/o sostegni specifici per la persona, prevedendo un aumento solo della quota giornaliera di rilievo sanitario, riconosciuta alla persona, fino al raggiungimento del valore massimo di EURO 108,00 (quota di rilievo sanitario in relazione al profilo SVAMDI + incremento per ulteriore bisogno assistenziale). Nel verbale di UVMD sarà prevista la tempistica per la rivalutazione del progetto di assistenza.

Il Soggetto accreditato e l'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza di riferimento concorderanno le modalità per il rientro delle criticità e gli indicatori rispetto agli obiettivi del progetto assistenziale utili al fine di riconfermare o revisionare il progetto assistenziale al termine del periodo individuato nel verbale di UVMD.

4) La quota sociale – alberghiera viene posta a carico dell'utente o civilmente obbligati o Comune di competenza, ai sensi dell'art 6 comma 4 della Legge 328/2000 e dell'art 13bis della Legge regionale Veneta n. 5/1996 come introdotto dall'art 102 della L.R. 5/2000.

L'accesso e la partecipazione al costo della quota sociale-alberghiera sono disciplinati, per le persone provenienti dal ambito distrettuale di Belluno, dal regolamento per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali della residenzialità disabili approvato con delibera del Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno n. 2 del 18.04.2017.

Per quanto attiene agli importi riferiti alla quota sociale in data 19.06.2025 i Comitati dei Sindaci dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti hanno approvato le quote sociali esitate a seguito della conclusione della trattativa derivante dal Tavolo di concertazione provinciale istituito per l'adeguamento delle rette dei servizi socio sanitari erogati in regime di accreditamento e per l'anno 2025 nelle more della definizione di una "retta tipo" di riferimento regionale e nel rispetto di quanto disposto al punto 1) del presente articolo, la quota sociale pro/die e pro/capite per i livelli (come definiti dalla DGR n. da riconoscere al I e II livello di gravità (come definiti dalla DGRV 1719/2022) da riconoscere è la seguente:

Livello di gravità DGR 1719/2022	Quota sociale giornaliera (comprensiva di IVA, se dovuta)
----------------------------------	---

1° livello (Medio e Alto)	EURO _____ come risultante da verbale dei Comitati dei Sindaci del 19.06.2025 e specificato nella delibera del Commissario n..... del di approvazione dello schema di accordo contrattuale e dello schema di Documento tecnico integrativo allegato A
2° livello (Basso)	EURO _____ come risultante da verbale dei Comitati dei Sindaci del 19.06.2025 e specificato nella delibera del Commissario n..... del di approvazione dello schema di accordo contrattuale e dello schema di Documento tecnico integrativo allegato A

Per la determinazione delle tariffe sociali riferite all'anno 2026, nelle more della definizione di una "retta tipo" di riferimento regionale e nel rispetto di quanto disposto al punto 1) si attendono gli esiti del tavolo di lavoro regionale o in mancanza di una disciplina regionale, la riapertura del Tavolo provinciale di concertazione.

Nei casi di assenza dell'ospite per ricovero ospedaliero viene riconosciuta al Soggetto accreditato l'80% della quota sociale di presenza dell'ospite come approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno nella riunione del 05 agosto 2021.

Nulla è dovuto per altre tipologie di assenze.

5) In caso di frequenza contemporanea dell'ospite della Comunità Alloggio ad un servizio semiresidenziale (esempio: Centro Diurno, progetto DGR 739/2015, progetto DGR 1375/2020) dovranno essere applicate le rimodulazioni previste nella tabella di cui al punto 3.4 dell'Allegato D della DGR 740/2015.

Con riferimento all'art. 2 punto 1) nel caso di partecipazione degli ospiti con doppia frequenza a soggiorni con pernottamento si avranno le seguenti casistiche con le conseguenti ricadute sulla fatturazione:

a) Attività organizzata solo dal Centro Diurno:

L'utente con progetto anche residenziale risulterà presente presso il Centro Diurno secondo il suo progetto di semi-residenzialità e assente dalla Struttura per tutto il periodo dell'attività fuori sede

b) Attività organizzata solo dalla Struttura residenziale:

L'utente con progetto anche semi-residenziale risulterà presente presso la Struttura e assente dal Centro Diurno

c) Attività organizzata sia dal Centro Diurno che dalla Struttura residenziale:

L'utente con progetto di doppia frequenza risulterà presente in entrambe le Unità di Offerta mantenendo il codice di frequenza orario stabilito nel suo progetto di frequenza personalizzato (es. CD7 e CA17 oppure CD5 e CA19 oppure CD4 e CA20 etc...) eventualmente cambierà, solo per le giornate di svolgimento dell'attività fuori sede, la percentuale di rimodulazione economica se cambierà la casistica prevista dalla DGRV 740/2015 (es. se da diversa sede/stesso Soggetto accreditato si passa a stessa sede/stesso Soggetto accreditato).

6) Al fine della liquidazione delle fatture al Soggetto accreditato dovrà inviare, prima della loro emissione, un prospetto in formato excel, concordato tra le parti, con la registrazione mensile delle presenze/assenze degli ospiti certificate dal Coordinatore della Comunità Alloggio e conforme a quanto inserito nel Sistema gestionale Atl@nte. La non conformità della fattura al prospetto di cui sopra comporterà la sospensione dei termini di pagamento.

7) Eventuali attività integrative costituiscono iniziative connesse al Servizio, escluse dal riferimento ai Livelli Essenziali di Assistenza e, pur rappresentabili nel Centro di Costo, non concorrono alla definizione della retta giornaliera e possono essere oggetto di appositi accordi di compartecipazione tra Azienda ULSS, Struttura, Comuni e famiglie.

8) Le parti procedono d'intesa alle modifiche dell'importo della retta giornaliera in relazione all'applicazione di provvedimenti regionali che incidano sul sistema tariffario.

9) I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del Soggetto accreditato sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per l'utenza disabile. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali, avanti richiamati, troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, ferma restando, nel quadro delle direttive impartite dalla Regione del Veneto, la verifica e/o rinegoziazione della retta secondo quanto stabilito dai commi precedenti.

10) L'Azienda ULSS s'impegna a dare comunicazione ai soggetti interessati del livello di impegnativa di residenzialità assegnata ed a fornire alla persona disabile o suo familiare o Amministratore di Sostegno le informazioni per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate dell'Unità di Offerta di cui al presente Accordo contrattuale.

Articolo 8 – Modalità di Fatturazione

Con riferimento alla retta di cui all'art. 7 punto 1), il Soggetto accreditato si impegna a:

1) Emettere all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti la fattura mensile in forma elettronica, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente e secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7, relativa alle Impegnative di Residenzialità rapportate alle giornate di presenza, per livello di gravità e rimodulate nei casi di doppia frequenza come riportato all'art. 7 punto 5), nel limite di _____ giornate annue, riferite alle accoglienze ordinarie, e corrispondente alla documentazione richiesta di cui all'art. 7 punto 6). E' fatta salva la facoltà dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni rilevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

2) Applicare la normativa definita dal Ministero dell'Economia e Finanza in materia di acquisto di servizi e loro esecuzione verso le aziende del Servizio Sanitario Nazionale in relazione al Nodo Smistamento Ordine NSO.

Le informazioni relative agli estremi identificativi degli ordini di acquisto verranno annualmente fornite dagli uffici preposti dell'Azienda ULSS per ognuno degli esercizi finanziari interessati dal presente Accordo contrattuale.

3) Emettere le fatture relative alla spesa/quota sociale nel seguente modo:

utenti provenienti dal Distretto di Belluno

- agli utenti
- ai Comuni secondo le specifiche comunicate al Soggetto accreditato in applicazione del Regolamento di ambito distrettuale per l'accesso al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali della residenzialità disabili approvato con delibera n. 2 del 18.04.2017 del Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno.

utenti provenienti dal Distretto di Feltre

- agli utenti
- ai Comuni
- all'Azienda ULSS, a carico del Bilancio Sociale, per i soli casi comunicati al Soggetto accreditato (previsti e approvati annualmente dal Comitato dei Sindaci secondo le regolamentazione dell'Associata Disabili).

Articolo 9 – Misure di sicurezza

Il Soggetto accreditato si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente relativa alla tutela della salute degli ospiti della Comunità Alloggio anche con riferimento al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 o sue varianti o in caso di eventuale futura emergenza sanitaria.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto accreditato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla Legge n°136 del 13/08/2010, come integrata dal Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010 e dalla delibera dell'ANAC n. 371 del 27/07/2022.

Letto, confermato e sottoscritto,

Belluno, lì _____

Per l'Azienda ULSS n. 1- DOLOMITI
Il Commissario *
Dott. Giuseppe Dal Ben

Per il Soggetto privato accreditato
Il Rappresentante Legale*
Dott.

* il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005